



COPIA

Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 39 del 30/12/2025

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2026 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

L'anno duemilaventicinque, addì trenta del mese di Dicembre si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco – Presidente, convocato per la data odierna alle ore 13:00, nella sala delle adunanze presso questa sede Municipale. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio alle ore 13:00;

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	FARISE' ALBERTO	sì	no
2	PERNICI DIEGO	sì	no
3	TROTTI ALBERTO	sì	no
4	PEROZZO ELENA	no	sì
5	GHIROLDI LIVIA	sì	no
6	BACCANELLI GIOVANNI	sì	no
7	CRESCI ANDREA	sì	no
8	APOLLONIO LAURA MARIA FAUSTA	sì	no
9	GANDINI DORINA	sì	no
10	SANGALLI FRANCESCO	sì	no
11	GHIROLDI FRANCESCO PAOLO	sì	no
12	ZEZIOLA ORIETTA	sì	no
13	FOSTINELLI DOMENICO	sì	no

Totale presenti 12 Totale assenti 1

Il Consigliere **Alberto Trotti** risulta presente in videoconferenza, ai sensi dell'art. 8 del vigente "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e delle Commissioni".

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale: Dott. Matteo Tonsi.

Il Sindaco - Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Il SINDACO – PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto n° 6 dell'O.d.g: *“CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2026 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)”* e relaziona ai Signori Consiglieri così come sinteticamente di seguito si riporta:

“Gentili Consiglieri, come noto, l'IMU rappresenta una delle principali entrate tributarie del Comune e svolge un ruolo essenziale nel garantire il finanziamento dei servizi pubblici fondamentali a favore della collettività. La presente deliberazione si inserisce pertanto in modo organico nel quadro del bilancio comunale ed è stata predisposta con l'obiettivo di mantenere invariata la pressione fiscale sul territorio comunale.

Per l'anno 2026 si propone infatti di confermare integralmente le aliquote IMU già approvate per gli anni 2024 e 2025, senza introdurre alcun aumento a carico dei contribuenti.

Nel dettaglio, restano confermate:

- *l'aliquota dello 0,6% per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze;*
- *l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che abbiano trasferito la residenza in istituti di ricovero o assistenza, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 741, lettera c), n. 6, della legge n. 160/2019;*
- *l'aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, compresa la categoria catastale D/10;*
- *l'aliquota dell'1,06% per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/10, nonché per le aree fabbricabili e per gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale.*

Si ricorda inoltre che i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge n. 160/2019.

Sulla base delle aliquote confermate, il gettito IMU stimato per l'anno 2026 per il Comune di Piancogno è pari a 785.000 euro, importo che contribuisce in modo significativo all'equilibrio complessivo del bilancio e al finanziamento dei servizi comunali.

La proposta che viene sottoposta al Consiglio è dunque improntata alla continuità, alla stabilità fiscale e alla volontà di non aggravare il carico tributario sui cittadini, garantendo al contempo le risorse necessarie per il funzionamento dell'ente.”

Il Sindaco - Presidente apre il dibattito, intervengono i Consiglieri:

Sangalli Francesco, Capogruppo del gruppo di opposizione “Piancogno Futura”: presente la dichiarazione di voto del proprio Gruppo, contenuta nella nota allegata alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco – Presidente: rappresenta come l'Amministrazione sia consapevole che la pressione fiscale sia attualmente elevata e che, pertanto, il livello di imposizione tributaria sarà oggetto di valutazione di anno in anno, scusa scorta delle condizioni del bilancio dell'Ente. Sottolinea che l'obiettivo primario dell'azione amministrativa sia quello di garantire equità fiscale, cercando di fare in modo che tutti i contribuenti provvedano a pagare quanto dovuto, prima di ipotizzare eventuali incrementi delle aliquote o delle tariffe. Considerate le attuali, delicate, condizioni del bilancio, partecipa che l'Amministrazione ritiene opportuno operare con cautela, riservandosi la facoltà di valutare di anno in anno le scelte da condurre in materia tributaria.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco – Presidente, così come sopra sinteticamente riportata;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come sopra sinteticamente riportati;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...”;
- al comma 749 che “... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...”
- al comma 750, che “... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...”;
- al comma 751, che “... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...”;
- al comma 752, che “... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...”;
- al comma 753, che “... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;
- al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;
- al comma 759, che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lett. g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, “... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione...”;

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 a mente del quale “... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

PRESO ATTO che, l’art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del Prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno di imposta 2025 ...”*;

VISTO quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato *“Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*.

VISTO altresì il Decreto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze del 6 Novembre 2025 con il quale è stato riapprovato un nuovo allegato A, che sostituisce il precedente, introducendo alcune modifiche che consentono all’Ente di applicare ulteriori differenziazioni all’interno delle tipologie già previste, offrendo maggiore flessibilità nella definizione delle aliquote IMU;

CONSIDERATO che, la diversificazione di cui all’articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all’art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *“... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”*;

VISTO l’allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente atto, elaborato attraverso l’applicazione informatica resa disponibile nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che ai sensi dell’art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *“... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all’art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...”*;

VISTI, inoltre:

- l’art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale *“... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell’anno precedente, salvo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 3 ...”*, il quale ultimo prevede che *“... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all’art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...”*.
- l’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale *“...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi*

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;

- l'art. 172, comma 1, lett. C), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...*”;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze acclarata al protocollo del Comune al n° 4033 in data 28/02/2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000, espressi:

- dal Responsabile del Settore Economico e Tributario, in relazione alla sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- l'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n° 8, contrari nessuno, astenuti n° 4 (Sangalli F., Ghiroldi F.P., Zeziola O., Fostinelli D.), espressi per alzata di mano da n° 12 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di confermare**, per l'anno di imposta 2026, le seguenti aliquote, le quali risultano dal prospetto allegato A), allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa, per l'applicazione dell'IMU, così come di seguito meglio specificato:
 - aliquota abitazione principale: 6 per mille;
 - aliquota per i fabbricati rurali strumentali: 1 per mille;
 - aliquota fabbricati appartenenti gruppo catastale D (esclusa D/10): 10,6 per mille;
 - Aree fabbricabili: 10,6 per mille;
 - Altri fabbricati: 10,6 per mille;
 - aliquota “beni merce”: esenti;
 - terreni agricoli: esenti;
3. **Di provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 Luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e

tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16/08/2021);

4. **Di dare atto**, altresì, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
5. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto di deliberazione all'albo pretorio online dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;

VISTO l'art 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL),

CON VOTI favorevoli n° 8, contrari nessuno, astenuti n° 4 (Sangalli F., Ghiroldi F.P., Zeziola O., Fostinelli D.), espressi per alzata di mano da n° 12 consiglieri presenti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2026 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

Parere per la regolarità tecnica (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. n° 267/2000):

Favorevole

Lì, 19/12/2025

**Il Responsabile del Settore Economico e
Tributario
F.to Dott. Alessandro Fabbrini**

Parere per la regolarità contabile (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. n° 267/2000):

Favorevole

Lì, 19/12/2025

**Il Responsabile Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Alessandro Fabbrini**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco – Presidente
F.to Ing. Alberto Farisé

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

li,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno _____

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta Maggioni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Piancogno, 28/01/2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elisabetta Maggioni